

Moratoria dei debiti per le PMI: ai ranghi di partenza

di Massimo Lazzari e Davide Mondaini (*)

Mondainipartners
Strategie d'Impresa

Banca & Impresa

Il 15 settembre è diventato operativo l'accordo per la sospensione e l'allungamento dei debiti delle PMI, siglato il 3 agosto dall'Abi, dal Governo e dalle principali associazioni imprenditoriali. Ad oggi circa il 94% degli Istituti ha aderito a tale accordo e le PMI che rispettano i requisiti richiesti possono già presentare le domande per accedere ai benefici previsti. Si descrivono sinteticamente i punti salienti di tale accordo, fornendo alle imprese interessate tutti gli elementi necessari per valutare l'opportunità di accedervi e per prepararsi nel migliore dei modi al confronto con il sistema bancario.

Introduzione

La crisi sta finendo? I dati pubblicati dall'Istat lo scorso 10 settembre sembrano confermare che l'Italia stia uscendo dalla recessione economica e che lo stia facendo più velocemente di quanto si prevedeva ancora qualche mese fa.

In particolare, l'Istituto di Statistica evidenzia come la produzione industriale abbia segnato nel mese di luglio un aumento dell'1% rispetto a giugno, seppur ancora decisamente negativo su base annua (-18,2% rispetto a luglio 2009) (1): questo è sicuramente un segnale positivo, dopo mesi di contrazione continua. Nonostante questi tiepidi segnali di ripresa, non vanno trascurati i drammatici effetti che la congiuntura economica e finanziaria ha lasciato in questi mesi sulle imprese (e sulle famiglie) italiane ed in particolare:

– le ore autorizzate di cassa integrazione nel primo semestre 2009 sono state circa 334 milioni, in crescita del 345% rispetto allo stesso periodo del 2008 (2);

– il tasso di disoccupazione è cresciuto dal 6,5% di inizio 2008 al 7,3% del primo trimestre 2009 (che si traduce in una perdita di circa 378.000 posti di lavoro soltanto nel secondo trimestre dell'anno in corso), con una proiezione a fine anno dell'8,6% (3);

– le esportazioni italiane sono calate, nel periodo gennaio-maggio 2009, del 24,9% rispetto ai primi 5 mesi del 2008 (4);

– il 64,5% delle aziende lamenta un peggioramento dei pagamenti da parte della clientela, dato supportato dall'incremento del 12,7%, rispetto al primo semestre 2008, di cambiali, tratte e assegni non onorati (il monte protesti ha raggiunto un valore di 2,2 mld € nei primi 6 mesi del 2009) (5);

– il numero di imprese che hanno richiesto l'accesso alla procedura fallimentare nei primi 3 mesi del 2009 è stato decisamente superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (2.626 imprese contro 1.800, con una variazione del +45%) (6).

In questo scenario assolutamente critico sembra sia venuto a mancare, almeno fino ad ora, il supporto del Sistema Bancario nazionale.

Da una recente indagine del Centro Studi di Unioncamere, condotta su un campione di imprese con meno di 500 addetti, emerge infatti che su 864.000 imprese che hanno richiesto un maggior supporto alle banche negli ultimi 6 mesi, 280.000 di queste (il 32,4% del totale, quindi quasi un'impresa su tre) (7) lamentano di aver riscontrato notevoli

Note:

(*) Consulenti Mondaini Partners

(1) Fonte: Istat.

(2) Fonte: Inps

(3) Fonte: CsC Confindustria.

(4) Fonte: Istat

(5) Fonte: Banca d'Italia.

(6) Fonte: Unioncamere.

(7) Fonte: Unioncamere.

difficoltà: non hanno ricevuto risposta, si sono viste negare la richiesta, si sono dovute accontentare di una quota di quanto domandato oppure hanno dovuto subire un inasprimento ulteriore delle condizioni. Tali dati sono confutati dal mondo bancario, il quale, tramite l'Abi ed il suo presidente Corrado Faissola, nega assolutamente il fenomeno del *credit crunch* in Italia, evidenziando come «a fronte di un calo della produzione industriale, delle esportazioni e della domanda di investimenti» il credito concesso alle imprese sia superiore a quello del 2008, e le condizioni applicate sui nuovi finanziamenti siano allineate rispetto a quelle praticate nel resto della UE (8).

Al di là di queste considerazioni in contraddizione, alimentate anche da una forte disinformazione mediatica, le pressioni esercitate sin dall'inizio dell'anno sul sistema bancario da parte del mondo politico, associativo e imprenditoriale, hanno finalmente portato ad un risultato concreto, una «vera boccata d'ossigeno per le imprese» (9): l'accordo per la sospensione dei debiti delle PMI.

L'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI

Lo scorso 3 agosto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Abi e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un accordo (denominato Avviso comune) per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio (10), con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese in difficoltà nell'attuale congiuntura.

L'accordo prevede tre specifiche misure in favore delle PMI:

- 1) sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo;
- 2) sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare;
- 3) allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti.

Oltre a questi provvedimenti, è inoltre previsto un supporto da parte delle banche aderenti ai processi di ricapitalizzazione delle PMI.

Sono quasi 500 gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo sulla moratoria (circa

il 94% del totale degli sportelli), i quali, a partire dal 15 settembre, e fino al 30 giugno 2010, hanno iniziato a ricevere e valutare le domande di sospensione e allungamento dei debiti da parte delle aziende affidate.

Secondo il presidente dell'Abi (11), soltanto la rimodulazione delle rate dei mutui consentirà di lasciare alle PMI una potenziale liquidità pari a 30-40 miliardi di € nei prossimi 12 mesi (calcolato come il 10-15% dello stock dei mutui in capo alle PMI, che ammonta a circa 250-300 miliardi di € se si includono anche i contratti di leasing).

I contenuti dell'accordo per la sospensione dei debiti delle PMI

L'accordo Abi - imprese è diventato operativo a partire dalla data del 15 settembre 2009, e lo sarà fino al 30 giugno 2010. In questo lasso temporale, le imprese che rispettano i requisiti richiesti potranno richiedere agli Istituti di Credito che hanno aderito all'Avviso comune 4 tipologie di interventi (sintetizzati nella Tavola 1).

Sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate dei mutui

Sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento le rate, per la sola parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine in essere alla data della firma dell'Avviso (ovvero il 3 agosto 2009), ad esclusione dei finanziamenti concessi con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale. La sospensione riguarderà le rate che devono ancora scadere oppure le rate già scadute, e non pagate (o parzialmente pagate) da non più di 180 giorni.

L'ottenimento di tale beneficio determinerà la traslazione del piano di ammortamento: que-

Note:

(8) Dall'intervento del presidente dell'Abi, Corrado Faissola, all'audizione alla commissione delle Attività Produttive alla Camera.

(9) Così come è stata definita dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti.

(10) Tutta la documentazione relativa all'Avviso Comune è disponibile sul sito dell'Associazione Bancaria Italiana (www.abi.it/jhtml/home/prodottiServizi/crediti/AvvisoComunePmi/AvvisoComunePmi.jhtml).

(11) Intervista al Sole 24 Ore del 4 agosto 2009

sto significa che la quota capitale non pagata nel periodo di sospensione slitterà alla fine del mutuo, con un ricalcolo del piano di rimborso delle quote interessi, che dovranno invece essere corrisposte alle scadenze originarie (per un esempio di ricalcolo del piano di ammortamento di un mutuo si veda la Tavola 2).

Sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare

Sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento le quote capitale implicite nei canoni di leasing immobiliare (sospensione fino a 12 mesi) e mobiliare (sospensione fino a 6 mesi) in essere alla data della firma dell'Avviso (ovvero il 3 agosto 2009). Così come per i mutui, la sospensione riguarderà le rate che devono ancora scadere oppure la rate già scadute, e non pagate (o parzialmente pagate) da non più di 180 giorni.

Nel caso di sospensione dei canoni di leasing verrà postergato, di conseguenza, anche l'esercizio dell'opzione di riscatto.

Allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti

Sono ammissibili alla richiesta di allungamento fino a 270 giorni (e non «di» 270 giorni) le operazioni di anticipazione bancaria su crediti certi ed esigibili.

In tale ambito rientrano:

- gli anticipi salvo buon fine su effetti o ricevute;
- gli anticipi su fatture Italia ed estero;
- i crediti fattorizzati pro solvendo;
- i crediti anticipati, che alla data della domanda, non siano ancora arrivati a scadenza;
- i crediti che saranno anticipati successivamente alla presentazione della domanda.

Può trattarsi quindi sia di crediti già esigibili

Tavola 1 - I provvedimenti previsti a favore delle PMI

1 *Sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate dei finanziamenti bancari*

2 *Sospensione per 12 mesi oppure per 6 mesi delle quote capitale dei canoni di leasing immobiliare o mobiliare*

3 *Allungamento a 270 giorni delle anticipazioni su crediti certi ed esigibili*

4 *Supporto ai processi di ricapitalizzazione mediante appositi finanziamenti*

al momento della domanda, sia di nuove anticipazioni, fermo restando in ogni caso il termine ultimo del 30 giugno 2010 per effettuare la richiesta.

Fattore discriminante, nell'ambito di tale provvedimento, è la «certezza» ed «esigibilità» dei crediti che potranno usufruire dell'allungamento sull'anticipazione: tali requisiti impongono, infatti, la notifica al debitore (da parte della banca che ne effettua l'anticipazione) dell'avvenuta cessione e l'accettazione della cessione da parte del debitore stesso (12).

Inoltre, tale limitazione esclude dal perimetro di applicazione le operazioni di finanziamento di anticipazioni su contratti (in quanto il credito sottostante manca dei requisiti di cer-

tezza ed esigibilità) ed i crediti per cui si sia verificato un «esito insoluto di portafoglio».

Supporto ai processi di ricapitalizzazione

L'Avviso comune prevede inoltre, come ulteriore provvedimento, l'impegno degli Istituti aderenti a favorire il processo di rafforzamento patrimoniale da parte delle piccole e medie imprese, attraverso la concessione di appositi finanziamenti, pari ad un multiplo

Nota:

(12) questa precauzione è ovviamente volta ad escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento eventuali «presentazioni multiple» dello stesso credito, fenomeno che, in periodi di crisi di liquidità, tende a diffondersi pericolosamente.

Tavola 2 - Un esempio di traslazione del piano di ammortamento di un mutuo bancario

Piano di ammortamento originario				
Rata (numero)	Rata (euro)	debito residuo Euro 100.000	quota interessi (euro)	quota capitale (euro)
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	12.950	45.992	2.803	10.147
7	12.950	35.267	2.296	10.654
8	12.950	24.080	1.763	11.187
9	12.950	12.334	1.204	11.746
10	12.950	—	617	12.334

Piano di ammortamento con sospensione				
Rata (numero)	Rata (euro)	debito residuo Euro 100.000	quota interessi (euro)	quota capitale (euro)
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	2.803	56.069	2.803	sospesa
7	2.803	56.069	2.803	sospesa
8	12.950	45.922	2.803	10.147
9	12.950	35.267	2.296	10.654
10	12.950	24.080	1.763	11.187
11	12.950	12.334	1.204	11.746
12	12.950	—	617	12.334

dell'aumento di capitale effettivamente versato dai soci.

Tale intervento è da intendersi come integrativo (e quindi non alternativo) rispetto allo sgravio fiscale del 3%, previsto nel decreto anti-crisi, per operazioni di ricapitalizzazione fino a 500 mila €.

I requisiti per accedere all'accordo

L'accordo descritto persegue l'obiettivo di «favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili» (13).

Questo passaggio, tratto dalle prime righe dell'Avviso comune fissa già, in maniera estremamente chiara, l'ambito di applicazione del-

l'accordo; il punto 3 del documento completa l'opera, definendo i requisiti che le imprese richiedenti devono rispettare per accedere ai benefici descritti (sintetizzati nella Tavola 3).

Essere una PMI

Sono ammissibili alle operazioni previste dall'Avviso comune le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, ovvero che rispettino entrambi i seguenti requisiti:

- numero di dipendenti inferiore a 250;
- fatturato inferiore a 50 milioni di € (oppure totale attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di €).

Si rilevano posizioni differenti tra gli Istituti

Nota:

(13) «Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio», www.abi.it/jhtml/home/prodottiServizi/crediti/AvvisoComunePmi/AvvisoComunePmi.jhtml

Tavola 3 - I requisiti necessari per accedere ai benefici

1 Essere una PMI (meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore ai 50 mln € oppure attivo inferiore ai 43 mln €)
2 Avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale
3 Essere "in bonis" con il Sistema Bancario alla data del 30 settembre 2008
4 Non avere posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza, né procedure esecutive in atto, alla data di presentazione della domanda

aderenti all'Avviso comune nel considerare ammissibili anche le imprese che, prese singolarmente, rispettino i requisiti dimensionali, ma che fanno parte di un gruppo che, nel suo insieme, li eccede.

Avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale

Questo è sicuramente il punto più critico dell'intera architettura dell'accordo: infatti, questo requisito, non essendo misurabile in maniera oggettiva ed inequivocabile, lascia adito ad interpretazioni diverse da parte dei soggetti interessati.

In effetti, anche in questo caso si rilevano posizioni differenti da parte degli Istituti che sono già operativi nell'ambito dell'accordo:

– alcune banche si «accontentano» di un'autocertificazione da parte dell'impresa richiedente, la quale dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti e di poterlo provare se necessario;

– altre banche richiedono, invece, l'attestazione di un professionista esterno all'impresa sulla capacità di quest'ultima di garantire la continuità aziendale.

In ogni caso, non è ancora chiaro in che modo, e sulla base di quali informazioni, gli Istituti valuteranno il rispetto di tale requisito da parte delle imprese richiedenti: maggior chiarezza potrà essere fatta soltanto dalle istituzioni competenti.

Essere in bonis con il sistema bancario alla data del 30 settembre 2008

L'accordo esclude dall'ammissione ai provvedimenti descritti tutte quelle imprese che, alla data del 30 settembre 2008, presentavano posizioni classificate dal sistema creditizio come sofferenze, partite incagliate, ristrutturare, scadute e/o sconfinanti deteriorate (past due), scadute e/o sconfinanti non deteriorate (14).

Questa limitazione è volta ad escludere dall'accordo tutte quelle imprese che presentavano situazioni di forte tensione finanziaria, manifestatasi in un deterioramento della Centrale Rischi, già prima dell'avvento della crisi economica globale.

Se, da un lato, questo approccio è coerente con l'obiettivo di riservare i benefici soltanto alle imprese che hanno subito un peggioramento della propria gestione finanziaria negli ultimi mesi, a causa degli effetti della recessione economica e finanziaria globale, dall'altro lato l'applicazione di tale requisito può essere criticabile in quanto:

– in molti settori, ed in particolare in quelli legati all'industria (che maggiormente necessiterebbero di «una boccata d'ossigeno» sul fronte finanziario), il trend è negativo ormai

Nota:

(14) Per un approfondimento di tali concetti si consiglia la consultazione di «Migliorare la Centrale Rischi in 10 mosse», degli stessi autori, in *Amministrazione&Finanza* n. 9, 2009.

Tavola 4 - Imprese non in bonis: le sofferenze alla data del 30 settembre 2008

A.3.5.5		SOFFERENZE	
Distribuzione per classi di grandezza			
TDB30205		Banche	
Fonte: Centrale dei rischi Consistenze in milioni di euro Numeri in unità Classi di grandezza in unità di euro			
Settembre 2008		Numero affidati	Sofferenze
a.	TOTALE	646.207	43.668
	fino a 75.000	552.295	7.943
	da 75.000 a 125.000	37.213	3.612
	da 125.000 a 250.000	32.171	5.516
	da 250.000 a 500.000	13.078	4.498
	da 500.000 a 1.000.000	8.118	4.242
	da 1.000.000 a 2.500.000	3.561	5.394
	da 2.500.000 a 5.000.000	1.058	3.622
	da 5.000.000 a 25.000.000	662	6.118
	oltre 25.000.000	51	2.723

da diversi anni, a causa di fattori solo in minima parte legati agli avvenimenti accaduti nell'ultimo trimestre 2008;

– il processo di contrazione del credito bancario, già in atto anch'esso da diversi anni, e particolarmente acuito nei confronti delle PMI (15) ha certamente contribuito in maniera diretta ad aggravare le posizioni nei confronti del Sistema di tantissime PMI (le statistiche di Banca d'Italia, di cui si riporta un estratto in Tavola 4 (16) ed in Tavola 5 (17), evidenziano come al 30 settembre 2008 le sole sofferenze riguardassero circa il 7% del totale delle imprese affidate, mentre al 31 dicembre 2008 l'ammontare delle posizioni deteriorate corrispondeva a circa il 5% del monte affidamenti complessivo): ribaltando la chiave di lettura del provvedimento, sembrerebbe quindi siano escluse dall'applicazione dei benefici dell'accordo proprio le imprese maggiormente penalizzate dal Sistema negli ultimi anni.

Non avere posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza oppure procedure esecutive in corso alla data di presentazione della domanda

Sono escluse, infine, dall'ammissione all'accordo tutte quelle imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentano posizioni classificate dal Sistema Bancario come «ristrutturate» o «in sofferenza»; sono inoltre escluse tutte le imprese in cui siano in corso, alla stessa data, procedure esecutive (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, ...).

A proposito di questo requisito si rilevano nuovamente posizioni discordanti da parte di diversi Istituti di Credito. Sembra infatti che alcune banche abbiano inteso in maniera eccessivamente rigida l'indicazione contenuta nell'Avviso comune, escludendo dall'ammissione le imprese che presentino, alla data di presentazione della domanda:

- atti, procedimenti o provvedimenti da parte di terzi contro l'impresa (non solo in corso ma anche semplicemente minacciati);
- arretrati con Inps, Inail, dipendenti, fornitori;
- piani di rientro con altre banche.

È chiaro che requisiti di tale rigidità precluderebbero inevitabilmente l'accesso ai provvedimenti dell'accordo ad una quota significativa di imprese; è probabilmente questo tentativo di strumentalizzazione dei requisiti uno dei motivi che ha spinto l'Abi ad annullare tutta la modulistica predisposta in autonomia dalle singole banche già operative sull'accordo e ad emanare, in data 30 settembre, una documentazione standard per la presentazione delle domande di ammissione da parte delle imprese richiedenti.

Note:

(15) I dati a supporto di questa considerazione sono stati illustrati e discussi dagli autori nei seguenti contributi: «Come uscire da una situazione avanzata di crisi finanziaria: i nuovi strumenti per le imprese» di Lazzari, Mondaini, Manzoni, in *Amministrazione&Finanza* n. 7, 2009;

Migliorare la Centrale Rischi in 10 mosse», degli stessi autori, in *Amministrazione&Finanza* n. 9, 2009.

(16) *Bollettino Statistico - IV Trimestre 2008*, Banca d'Italia.

(17) *Bollettino Statistico - I Trimestre 2009*, Banca d'Italia.

Tavola 5 - Imprese non in bonis: i crediti deteriorati alla data del 31 dicembre 2008

D.3.5.11		FINANZIAMENTI DETERIORATI		
Distribuzione per tipologia di default				
TDB30261		Banche		
Fonte: segnalazioni di vigilanza Consistenze in milioni di euro				
		2008 IV trim	2008 III trim	2008 II trim
a.	FINANZIAMENTI DETERIORATI			
	Sofferenze	42.522	-	-
	Partite incagliate	31.345	-	-
	Esposizioni ristrutturate	1.848	-	-
	Esposizioni scadute o sconfinanti	9.434	-	-
b.	TOTALE FINANZIAMENTI	1.712.506	-	-

L'iter della domanda e la documentazione da produrre

L'accordo è operativo già dal 15 settembre 2009 e lo sarà fino al 30 giugno 2010.

Questo significa che le imprese interessate, che rispettino i requisiti richiesti, possono già presentare, presso gli Istituti che hanno aderito, la domanda di ammissione ai provvedimenti previsti dall'Avviso comune.

In principio non era stata prevista dall'Abi una modulistica standard, lasciando a ciascuna banca aderente la possibilità di produrla internamente: questo, come anticipato in precedenza, ha portato alla proliferazione di interpretazioni e moduli molto diversi da parte degli Istituti già operativi, per quanto riguarda in particolare i requisiti necessari per l'ammissione.

Ciò ha spinto l'Abi a realizzare ed emanare, in data 30 settembre, un modulo standard per la presentazione della domanda presso tutti gli Istituti aderenti, che andrà quindi a sostituire quelli finora divulgati in autonomia dalle singole banche (in Tavola 6 si riporta un fac-simile di tale modulo (18)). Attraverso tale iniziativa l'Abi ha definito in maniera univoca ed incontestabile i requisiti che le imprese richiedenti dovranno dichiarare di possedere all'atto di presentazione della domanda di ammissione:

- essere una PMI;
- avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale;
- per chi richiede la sospensione di mutui e/o leasing, non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni;
- per chi richiede l'allungamento delle anticipazioni sui crediti, poter dimostrare che tali crediti sono certi ed esigibili;
- non richiedere la sospensione o l'allungamento di posizioni sulle quali si usufruisce già di agevolazioni pubbliche (contributo in conto interessi e/o in conto capitale);
- non avere procedure esecutive in corso alla data di presentazione della domanda;
- avere esclusivamente posizioni *in bonis* (no posizioni scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, no incagli, no posizioni ristrutturate, no sofferenze) con l'Istituto presso cui si presenta la domanda;
- avere ancora, alla data di presentazione

della domanda, solo posizioni classificate *in bonis* e non avere ritardati pagamenti presso l'Istituto presso cui si presenta la domanda, oppure non avere posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza.

Questi requisiti allargano sicuramente il perimetro di applicazione dei benefici rispetto alle posizioni assunte in principio da alcuni Istituti, in particolare è importante rilevare che:

- non sono escluse automaticamente dall'accordo le imprese che al 30 settembre 2008 presentavano posizioni scadute/sconfinanti non deteriorate (non in past due), ovvero da non più di 180 giorni;
- non sono escluse automaticamente dall'accordo le imprese che alla data di presentazione della domanda non sono più *in bonis* con l'Istituto presso cui richiedono l'ammissione, a patto che non abbiano posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza (di conseguenza le posizioni ad incaglio si intendono tacitamente ammissibili).

Il modulo emanato dall'Abi puntualizza inoltre altri due punti fondamentali dell'accordo:

- nel caso in cui l'impresa richiedente sia, alla data di presentazione della domanda, ancora classificata *in bonis* e non abbia ritardati pagamenti, la banca interessata è praticamente costretta ad accettare automaticamente la domanda stessa, salvo esplicito e motivato rifiuto;
- la tempistica standard per la comunicazione dell'esito della domanda di ammissione dovrà essere pari a 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda stessa. Quello che, invece, il modulo non chiarisce, lasciando completa facoltà di scelta ai singoli Istituti aderenti, è la documentazione che l'impresa richiedente dovrà allegare alla domanda di ammissione; in Tavola 7 si riporta un interessante confronto tra la documentazione richiesta da 3 banche aderenti all'Avviso comune, già operative (un grande gruppo bancario, una banca di medie dimensioni ed una banca locale di piccole dimensioni). Esaminando la Tavola è interessante notare come i 3 Istituti si comportino di fronte alla

Nota:

(18) Disponibile sul sito dell'Abi (www.abi.it/jhtml/home/prodottiServizi/crediti/AvvisoComunePmi/AvvisoComunePmi.jhtml).

necessità di valutare le prospettive economiche e di continuità aziendale dell'impresa richiedente:

- il grande gruppo bancario non richiede alcuna documentazione a supporto limitandosi, di fatto, ad una sorta di autocertificazione da parte dell'impresa stessa;
- la banca di medie dimensioni richiede il portafoglio ordini e le previsioni di fatturato per l'anno in corso, restando quindi in un'ottica di breve/brevissimo periodo;
- la banca locale di piccole dimensioni, oltre al portafoglio ordini, richiede la dichiarazione di un professionista che comprovi la capacità dell'impresa di garantire la continuità aziendale.

È interessante notare, in conclusione, come nessuna delle banche esaminate (ma questo è ovviamente un campione molto ristretto, e quindi non significativo) richieda prospetti economici e/o finanziari previsionali, quali budget, business plan e piani strategici, ovvero gli unici strumenti che potrebbero effet-

tivamente supportare una corretta valutazione delle prospettive economiche e di continuità aziendale di un'impresa.

Conclusioni

Il supporto del mondo bancario alle piccole e medie imprese italiane, tanto auspicato e richiesto da più parti (Governo, associazioni imprenditoriali, Banca d'Italia) sin dall'inizio della recessione è finalmente arrivato, nella forma dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese.

L'adesione all'accordo da parte degli Istituti di Credito è stata quasi totale e ci si aspettano importanti benefici per le PMI nei prossimi mesi, sia sul fronte della sospensione dei pagamenti delle quote capitale di rate di mutui e leasing (che dovrebbe lasciare in azienda importanti liquidità) sia sul fronte dell'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni sui crediti (che dovrebbe contribuire a mi-

Tavola 6 - Il modulo unificato dell'Abi per la presentazione della domanda

"ACCORDO DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE" <small>(Avviso comune del 3/8/2009) Modulo di domanda (fac-simile)</small>	
<p>La seguente Impresa _____ (denominazione sociale) _____ (codice fiscale/partita iva) _____ (indirizzo sede) _____ (telefono) _____ (fax) _____ (e-mail) nella persona di _____ (legale rappresentante)</p> <ul style="list-style-type: none"> • presa visione dell'Avviso comune del 3 agosto 2009; • intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali CHIEDE di usufruire dei benefici previsti nel citato Avviso: <p><input type="checkbox"/> mutuo ipotecario/chirografario n° _____, di originari euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____</p> <p><input type="checkbox"/> leasing (immobiliare/mobiliare) n° _____, di originari euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____</p> <p><input type="checkbox"/> linea di credito per anticipazioni su crediti di euro _____ con scadenza ____/____/____.</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <ul style="list-style-type: none"> • di essere un'impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro); • di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa; • [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni; • [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l'allungamento della scadenza sono certi ed esigibili; • di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell'Avviso comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o 	<p style="text-align: center;">in conto capitale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso. <p style="text-align: center;">PRENDE ATTO</p> <p>che, in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell'Avviso comune, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta si intende accolta dalla Banca/Intermediario finanziario - salvo esplicito e motivato rifiuto - secondo quanto espressamente previsto dal Punto 6 bullet 3 dell'Avviso comune, nel caso in cui l'impresa è ancora classificata "in bonis" e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda; • negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3, la Banca/l'Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure. <p>Che tale domanda sarà presa in considerazione dalla Banca/Intermediario finanziario se la stessa ha aderito all'Avviso comune.</p> <p>Allegati [Eventuali].</p> <p>In fede.</p> <p>....., li</p> <p style="text-align: right;">Il/1 richiedente/i</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>La Banca/l'Intermediario finanziario si riserva di verificare che l'Impresa rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso comune e, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla data del 30 settembre 2008 aveva con la Banca/l'Intermediario finanziario esclusivamente posizioni "in bonis", cioè non presentava posizioni dalla stessa classificate come "scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, "incaglio", "ristrutturate", "in sofferenza"; • alla data odierna ha solo posizioni ancora classificate "in bonis" e non ha ritardati pagamenti; [oppure] alla data odierna non ha nei confronti della Banca/dell'Intermediario finanziario posizioni debitorie classificate come "ristrutturate" o in "sofferenza". <p>I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all'impresa.</p> <p>....., li</p> <p style="text-align: right;">La Banca/l'Intermediario finanziario</p>

gliorare le posizioni finanziarie e, quindi, la Centrale Rischi delle imprese che ne beneficeranno).

È sicuramente una manovra vitale per agevolare il rilancio dell'economia nazionale, che va ad aggiungersi a provvedimenti già avviati da mesi, in maniera autonoma, da parte di diversi Istituti; l'unica preoccupazione che aleggia, come una spada di Damocle, sull'effettivo successo dell'accordo consiste nella corretta applicazione dello stesso da parte degli Istituti aderenti, ed in particolare:

– sul fatto che le banche aderenti, così come previsto nell'accordo, non applichino alcun costo aggiuntivo né modifichino le condizioni attuali nei confronti delle imprese che accederanno ai provvedimenti;

– sul fatto che le banche aderenti valutino in maniera oggettiva ed imparziale i requisiti delle imprese richiedenti, senza effettuare discriminazioni sulla base di elementi soggettivi, personali ed opportunistici.

L'Abi dichiara di aver messo a punto un meccanismo di monitoraggio dei risultati dell'accordo e delle azioni compiute in questo ambito dalla banche aderenti; c'è da aspettarsi, e da auspicarsi, che altrettanto faranno tutte le parti in causa, dal Ministero dell'Economia, alle associazioni, fino alla Banca d'Italia, per far sì che l'Avviso comune si risolva effettivamente in un supporto concreto alle nostre imprese e non soltanto in una manovra demagogica o in una campagna di marketing per il sistema bancario.

Tavola 7 - La documentazione da allegare alla domanda di ammissione

	Grande Gruppo Bancario	Banca di medie dimensioni	Banca locale di piccole dimensioni
Ultimo bilancio ufficiale disponibile	X	X	X
Situazione economica e finanziaria aggiornata	X	X	X
Portafoglio ordini		X	X
Previsioni di fatturato anno in corso		X	
Fatture per cui si richiede l'anticipazione		X	X
Accordi intercorsi con il debitore sui nuovi termini di regolamento fattura		X	X
Modulo di consenso del garante		X	
Delibera di aumento di capitale		X	
Variazioni del patrimonio aziendale o personale			X
Dichiarazione di un professionista comprovante la continuità aziendale			X